



MODENA

APPRENDISTATO, LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DEL LAVORO

Il Ministero del Lavoro, in seguito alla conversione in Legge del D.L. 34/2014, ha fornito le attese indicazioni operative in merito alle novità riguardanti il contratto di apprendistato con particolare riferimento a:

- Piano formativo individuale;
- Clausole di stabilizzazione legale;
- Contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
- Contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere;
- Disciplina transitoria

Piano formativo individuale (PFI)

Il Decreto Lavoro, convertito in Legge 78/2014, ha previsto la forma scritta, oltre che del contratto e del patto di prova, anche del PFI, che deve essere predisposto, pur in forma sintetica, contestualmente all'assunzione, essendo parte integrante e inderogabile del contratto di apprendistato.

Il Ministero del Lavoro non ha fornito indicazioni di dettaglio in merito alle informazioni da riportare nel PFI in forma sintetica e, facendo riferimento al solo apprendistato professionalizzante, si è limitato a chiarire che lo stesso deve riportare esclusivamente la formazione professionalizzante, sui cui contenuti andrà a concentrarsi l'attività di vigilanza ai fini dell'applicabilità delle sanzioni.

Il Ministero ha anche confermato la validità delle vigenti clausole della contrattazione collettiva che consentono la redazione del PFI entro 30 giorni e ha previsto la possibilità per le parti sociali di reintrodurre tale termine.

Clausole di stabilizzazione legale

La Legge 78/2014 ha introdotto una clausola di stabilizzazione solo per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti i quali, per assumere nuovi apprendisti, devono aver trasformato a tempo indeterminato almeno il 20% dei contratti di apprendistato giunti al termine nei 36 mesi precedenti ogni nuova assunzione. Gli apprendisti assunti in violazione di tale limite sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato dalla data di costituzione del rapporto. Il Ministero ha evidenziato che, nonostante il Testo Unico Apprendistato avesse conferito alle parti sociali ampia delega all'introduzione di clausole di stabilizzazione ai fini dell'assunzione di nuovi apprendisti, la volontà del Legislatore è quella di individuare un obbligo di stabilizzazione solo per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti. Di conseguenza, le parti sociali potranno modificare la disciplina legale solo con riferimento a tale categoria di datori di lavoro. Per coloro che occupano fino a 49 dipendenti, invece, saranno valide solo eventuali clausole di stabilizzazione contrattuale, anche già vigenti, la cui violazione non comporterà però la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di apprendistato.

Contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

La Legge 78/2014 ha previsto che, in caso di assunzione con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, è riconosciuta al lavoratore una retribuzione che deve tenere conto delle ore di lavoro effettivamente prestate e di almeno il 35% del monte ore complessivo di formazione. Sono fatte salve eventuali clausole contrattuali collettive in materia.

Allo scopo di incentivare il ricorso all'apprendistato per la qualifica e per il diploma, la Legge ha introdotto, nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, la possibilità per i CCNL di prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali.

Contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere

La Legge 78/2014 ha lasciato inalterata la previgente disciplina, continuando a prevedere l'obbligatorietà, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dell'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali. A tal fine, la Legge ha introdotto a carico delle Regioni, il nuovo obbligo di comunicare al datore di lavoro le modalità di svolgimento dell'attività formativa entro 45 giorni dall'assunzione dell'apprendista.

Il Ministero ha chiarito che la formazione di base e trasversale rimane obbligatoria nella misura in cui:

- E' disciplinata come tale nell'ambito della regolamentazione regionale;
- E' realmente disponibile (cioè è approvata, finanziata e attivata entro sei mesi dall'assunzione);

OVVERO

- E' prevista come obbligatoria dai CCNL

In caso di esaurimento delle risorse pubbliche disponibili, le Regioni e le Province Autonome devono comunicarlo alle DTL in modo che le imprese non siano sanzionate per mancata erogazione della formazione di base.

Il Ministero ha evidenziato che la comunicazione alle imprese entro 45 giorni da parte delle Regioni è obbligatoria, in quanto costituisce elemento di certezza per le imprese stesse, le quali non potranno essere considerate responsabili (e, quindi, non saranno sanzionate per omessa formazione trasversale) se le Regioni ometteranno tale comunicazione.

Si evidenzia che, in base ai nuovi Standard Ministeriali, le comunicazioni di assunzione degli apprendisti possono essere inviate avvalendosi dell'accentramento. Potrebbe quindi accadere di utilizzare il SARE per comunicare l'assunzione di un apprendista la cui sede di lavoro (sede legale e/o sede operativa aziendale) si trova in una Regione diversa dall'Emilia Romagna. In questo caso, la formazione pubblica deve comunque essere svolta seguendo la regolamentazione prevista dalla Regione in cui è ubicata la sede di lavoro. Tuttavia, in questo caso la Regione competente non acquisirebbe la comunicazione di assunzione (in quanto effettuata tramite il SARE) e, di conseguenza, non potrebbe inviare all'azienda le informazioni relative alle modalità di svolgimento dell'attività formativa, così come previsto dalla Legge. Pertanto, in questa ipotesi sarà onere dell'azienda contattare i Servizi competenti della Regione interessata e prendere accordi al fine di assolvere all'obbligo della formazione di base.

IN TUTTI QUESTI CASI SI CONSIGLIA DI CONTATTARE LO SCRIVENTE UFFICIO

Disciplina transitoria

Le novità in materia di apprendistato trovano applicazione ai rapporti costituiti dal 21 Marzo 2014. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle disposizioni del D.L. 34/2014 nella sua versione precedente alla conversione in legge, nella quale non erano previste né le clausole di stabilizzazione né la forma scritta del PFI. Pertanto, secondo il Ministero nel periodo 21.03 - 19.05 la mancata formalizzazione del PFI o l'inosservanza di clausole di stabilizzazione non possono produrre alcuna conseguenza sul piano civilistico o amministrativo.